

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE "IL CLAN DELL'ULTIMA OMBRA"

In Comignago, Via De Giorgi 11, si sono riuniti il giorno 16 luglio 2011 per costituire una associazione senza fini di lucro denominata "IL CLAN DELL'ULTIMA OMBRA" i seguenti cittadini:

Andrea Brusetti, residente in Ghevio di Meina (NO), Via per Invorio 22, nato a Borgomanero (NO) il 30/09/1987, C.F. BRSNDR87P30B019T;

Valentina Vitto, residente in Invorio (NO), Via S. Gamarra 81, nata a Arona (NO) il 22/12/1983, C.F. VTTVNT83T62A429A;

Roberto Pincioli, residente in Comignago (NO), Via De Giorgi 11, nato a Borgomanero (NO) il 21/12/1983, C.F. PNCRR83T21B019X;

Elisabetta Cardano, residente in Comignago (NO), Via De Giorgi 11, nata a Novara (NO) il 01/03/1981, C.F. CRDLBT81C41F952U.

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Andrea Brusetti il quale a sua volta nomina Segretario la Sig.na Valentina Vitto.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione della Associazione e legge lo Statuto Sociale che, dopo ampia discussione, viene posto in votazione ed approvato all'unanimità.

Lo Statuto, di seguito riportato, stabilisce in particolare che l'adesione alla Associazione è libera, che il funzionamento della stessa è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

I presenti deliberano che la Associazione venga denominata "IL CLAN DELL'ULTIMA OMBRA" con sede in Via De Giorgi 11, Comignago (NO).

Si procede alla votazione delle cariche sociali, così come previsto dallo Statuto testè approvato, e vengono eletti i seguenti signori a componenti del Consiglio Direttivo per l'anno sociale in corso:

Andrea Brusetti (Presidente), Roberto Pincioli (Vice Presidente), Valentina Vitto (Segretario), Elisabetta Cardano (Consigliere).

Non essendovi altro da deliberare il presidente scioglie l'assemblea.

Il Presidente
ANDREA BRUSETTI

IL Segretario
VALENTINA VITTO

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

"IL CLAN DELL'ULTIMA OMBRA"

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata.

E' costituita in Comignago un'Associazione denominata "IL CLAN DELL'ULTIMA OMBRA" senza fini di lucro, con sede in Comignago,

Via De Giorgi 11.

L'Associazione potrà deliberare l'apertura e la chiusura di sedi secondarie.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e finalità / Principi e scopi generali.

1) L' Associazione "IL CLAN DELL'ULTIMA OMBRA", senza discriminazioni di carattere politico, religioso o razziale, senza fine di lucro, si propone di promuovere iniziative atte a diffondere la cultura dei giochi in tutte le sue forme.

2) In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

* incentivare la conoscenza dei giochi, sia attraverso lo studio dei diversi tipi di giochi esistenti, sia attraverso l'organizzazione di serate a tema;

* organizzare incontri, attività di studio e di formazione, iniziative culturali, mostre e manifestazioni, sempre che rientrino nelle finalità istituzionali;

* favorire i contatti sociali mediante un sano e proficuo impegno del tempo libero e stimolare lo spirito di amicizia e solidarietà umana;

* organizzare iniziative di carattere culturale per le diverse fasce d'età.

L'Associazione potrà svolgere inoltre qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sociali per un più ampio svilup-

po dell' Associazione stessa.

3) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.

L' attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dalla Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

Art. 3 - Risorse economiche.

1) L' Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a) contributi degli aderenti;

b) contributi privati;

c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d) donazioni e lasciti testamentari;

f) rimborsi derivanti da convenzioni;

g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

2) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo re-

dige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile.

Art. 4 Membri dell' Associazione.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell' Associazione tutte le persone e gli enti che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell' Associazione.

In particolare, i membri si dividono in:

- soci fondatori: coloro i quali hanno fondato l'Associazione, sono esenti dal versamento della quota associativa periodica;
- soci anziani: persone o enti che versano la quota associativa periodica, partecipano alle attività promosse dall'Associazione e per merito acquisiscono il diritto di voto;
- soci ordinari: persone o enti che versano la quota associativa periodica e partecipano alle attività promosse dall'Associazione;
- soci promotori: persone o enti che partecipano al perseguimento dei fini dell'Associazione e collaborano all'organizzazione delle attività promosse dall'Associazione.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci.

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte

degli interessati.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.

Sull'eventuale reiezione di domanda, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.

La qualità di socio si perde:

* per recesso;

* per mancato versamento della quota associativa trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;

* per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

* per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6 - Doveri e diritti degli associati.

1) I soci hanno il dovere di:

* osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

* mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;

* versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

2) I soci hanno diritto:

* a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

* ad accedere alle cariche associative.

Art. 7 - Organi dell'Associazione.

1) Sono organi dell' Associazione:

* l'Assemblea dei soci;

* il Consiglio Direttivo;

* il Presidente.

Art. 8 - L' Assemblea dei soci.

1) L' Assemblea è composta da tutti i soci fondatori e anziani e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni socio partecipante potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

2) L' Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina i soci anziani e i soci promotori;

- delibera l' eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;

- delibera l'esclusione dei soci dall' Associazione;

- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.

3) L' Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo ne ravvisino l' opportunità.

4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell' Associazione.

5) L' Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate per via telematica almeno otto giorni prima della data dell'assemblea. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Consiglio Direttivo.

6) L' Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di

voto.

In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

7) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante l'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottato con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9 - II Consiglio Direttivo.

1) Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a dieci nominati dall'Assemblea dei soci.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'atto costitutivo.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

2) Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei mem-

bri del Consiglio l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

3) Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario.

4) Al Consiglio Direttivo spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio;
- nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni di soci ordinari;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

4) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

5) Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

6) I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha

presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 - II Presidente.

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo.

3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 11 - Gratuità delle cariche associative.

1) Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo eventuali rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2.

Art. 12 - Norma finale e disposizioni generali.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di volontariato.